Procedura Organizzativa Whistleblowing

1. Premesse

Con il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito “Decreto”) di recepimento della direttiva UE

2019/1937 sono state introdotte nell’ordinamento italiano disposizioni a tutela dei soggetti che

effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria, al

fine di garantire la riservatezza dell’identità della persona che compie la segnalazione, della persona

coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e

della relativa documentazione (c.d. whistleblowing).

Tanto premesso, con la presente Procedura Organizzativa si dà attuazione alle disposizioni del

Decreto e si forniscono le modalità attraverso le quali i dipendenti e i collaboratori dell’azienda

possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto

lavorativo.

2. Soggetti legittimati a presentare le segnalazioni

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni whistleblowing le seguenti persone fisiche:

− lavoratori subordinati;

− lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’azienda;

− liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l’azienda;

− volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’azienda;

− azionisti;

− persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche

qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

che sono venute a conoscenza di violazioni nel contesto lavorativo.

Sono legittimati altresì tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi

con l’azienda, quali gli assunti in periodo di prova e coloro che ancora non hanno un rapporto

giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato.

3. Soggetti che beneficiano delle misure di protezione previste dal Decreto

La tutela è riconosciuta dal Decreto, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o

divulgazioni pubbliche identificate nel precedente paragrafo, anche a quei soggetti che potrebbero

essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto

nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare

rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Si tratta dei seguenti soggetti:

− facilitatore, ossia la persona fisica che “assiste una persona segnalante nel processo di

segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere

mantenuta riservata”;

− persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una

denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno

stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

− ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o

effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e

che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

− agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia che ha

effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che

operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4. Ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni, compresi i fondati

sospetti, sulle violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere

commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene

uno di rapporti giuridici qualificati, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali

violazioni.

Le violazioni, intese come "comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o

l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato", oggetto di segnalazione (articolo 2,

comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6)) consistono in:

− illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nello specifico

allegato al decreto o nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici,

servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e

sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute

pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;

− atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell'UE;

− atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

− atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati

dal decreto.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia alla quale si

applicano le tutele previste dal Decreto:

− le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della

persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia che attengono esclusivamente ai

propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure

gerarchicamente sovraordinate;

− le violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali

indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione

degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur

non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;

− le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di

sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione

europea.

5. Presupposti per procedere alla segnalazione interna e condizioni di ammissibilità

Le misure di protezione previste dal Decreto si applicano a condizione che la persona segnalante,

appartenente al novero dei soggetti legittimati di cui al precedente paragrafo 2., al momento della

segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero

vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di cui al paragrafo 4..

Ai fini dell’ammissibilità della segnalazione come segnalazione whistleblowing è necessario che

risultino chiari i seguenti elementi essenziali:

− i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché un

recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;

− le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi,

una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie

circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della

segnalazione;

− le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Inoltre, è raccomandato che:

− il segnalante espressamente manifesti l'intenzione di voler beneficiare delle tutele previste dal

Decreto indicando sulla busta contenente il plico la dicitura "riservata al gestore whistleblowing";

− alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti

oggetto di segnalazione;

− siano indicati gli eventuali altri soggetti a conoscenza dei fatti aventi diritto alla protezione

riconosciuta dal Decreto dando dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti.

6. Gestore interno delle segnalazioni

Il soggetto, dotato di autonomia, intesa come imparzialità ed indipendenza, deputato, nell'ambito

dell'organigramma di Fonderie Palmieri Spa, a ricevere e gestire le segnalazioni whistleblowing è il

Responsabile della funzione Internal Audit.

Nella eventualità si situazioni di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della

segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o

interessata dalla segnalazione, la segnalazione deve essere indirizzata al Presidente della società

indicando sulla busta contenente il plico la dicitura "whistleblowing - riservata al Presidente".

7. Modalità di effettuazione di segnalazioni interne

Il soggetto legittimato che intende segnalare violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del

proprio rapporto di servizio con l'azienda può rappresentare la violazione al Gestore whistleblowing

mediante invio di raccomandata indirizzata a:

Fonderie Palmieri S.p.A.

Via Baldanzese, 8

50041 – Calenzano (FI)

con indicazione sulla busta: “riservata al gestore whistleblowing”.

La busta dovrà contenere al suo interno due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del

segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la

segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Alternativamente, nel caso il segnalante preferisca effettuare la segnalazione in forma orale, potrà

chiamare il numero telefonico diretto 05588326241; al medesimo numero potrà anche essere

richiesto un incontro diretto da effettuarsi nel più breve tempo possibile (indicativamente, 10 giorni).

8. Attività di gestione delle segnalazioni

Alla ricezione di una segnalazione in forma scritta a mezzo posta raccomandata, al fine di garantire la

riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle buste, il gestore whistleblowing archivia

il plico all’interno di apposito schedario accessibile al solo gestore dotato di serratura posizionato in

stanza protetta da sistema di allarme.

In caso invece di segnalazione in forma orale (a mezzo linea telefonica o incontro diretto), al

momento della ricezione, il gestore whistleblowing documenta mediante resoconto dettagliato quanto

riferito. Il resoconto, controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica, è consegnato

in copia al segnalante medesimo.

Entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione il gestore whistleblowing rilascia al segnalante

l’avviso di ricevimento che conferma la corretta presa in carico della stessa.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, esse dovranno comunque essere registrate dal

gestore della segnalazione dato che il Decreto prevede che laddove il segnalante anonimo venga

successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso debbano essere garantite le tutele

previste per il whistleblower.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e

autorizzato e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, la stessa è trasmessa, entro

sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto interno competente, dando

contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il gestore whistleblowing

procede all'esame preliminare della segnalazione ricevuta sotto il profilo della procedibilità, vale a dire

del riscontro della presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi precedentemente illustrati, e della

ammissibilità, dunque chiara rappresentazione dei fatti e delle circostanze e identificazione del

soggetto al quale le violazioni sono attribuibili.

Tanto premesso, la segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

− mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;

− manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;

− esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione alla persona

preposta;

− produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il gestore whistleblowing procede

all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria

interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza. A tal fine, a mero titolo di

esempio:

− acquisisce gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l’analisi della

documentazione e delle informazioni ricevute;

− coinvolge altre strutture aziendali;

− si avvale di soggetti specializzati esterni in considerazione delle specifiche competenze tecniche e

professionali richieste.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell’assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del

supporto specialistico del personale di altre funzioni aziendali, è necessario, al fine di garantire gli

obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, che sia oscurata ogni tipologia di dato che possa

consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Completata l’attività di accertamento, il gestore della segnalazione può archiviare la segnalazione

perché infondata, motivandone le ragioni, oppure dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli

organi interni competenti per i relativi seguiti.

Tutte le fasi dell’attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente

al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla

data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso, il gestore della segnalazione fornisce un

riscontro al segnalante, definitivo, se l’istruttoria è terminata, oppure di natura interlocutoria

sull’avanzamento dell’istruttoria ancora non ultimata.

In ogni caso di segnalazione, Fonderie Palmieri Spa garantisce la riservatezza dell’identità della

persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella

segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

9. Presupposti per l’effettuazione di segnalazioni esterne

Il soggetto legittimato può effettuare una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),

c.d. “segnalazione esterna”, se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti

condizioni:

− canale interno non attivo oppure non conforme alle previsioni del Decreto;

− ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

− ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe

dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

− ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il

pubblico interesse.

La procedura per l’effettuazione della segnalazione è accessibile dal sito www.anticorruzione.it, dove

sono tra l’altro reperibili tutte le informazioni a riguardo.

10.Tutele riconosciute al segnalante e ai soggetti ad esso assimilati

Il Decreto assicura a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni,

nonché a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto

nell’ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante,

potrebbero essere destinatari di ritorsioni, le seguenti tutele:

− tutela della riservatezza;

− tutela da eventuali ritorsioni

− limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di

informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni (articolo 20 del Decreto).

Le ritorsioni per le quali opera la tutela sono definite come “qualsiasi comportamento, atto od

omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della

denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può

provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta,

un danno ingiusto". Per individuare le fattispecie che costituiscono ritorsioni si rinvia all'elenco di cui

all'articolo 17, comma 4, del Decreto.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata esclusivamente ad ANAC ai

sensi dell'articolo 19 del Decreto.

11.Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR,

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice privacy.

Titolare del trattamento relativamente ai dati personali connessi al ricevimento e alla gestione delle

segnalazioni è Fonderie Palmieri S.p.A.

Il gestore whistleblowing, soggetto preposto alla ricezione e gestione delle segnalazioni, tratta i dati in

qualità di soggetto autorizzato al trattamento.

12.Conservazione dei dati

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione

della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione

dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, previsti

dalla normativa in materia.

13.Pubblicità

La presente Procedura sarà esposta nei locali aziendali predisposti per l'affissione di comunicazioni ai

dipendenti e pubblicata in apposita sezione del sito internet aziendale www.fonderiepalmieri.it.